



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 - Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 2

del 30.04.2022

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione di prima convocazione – seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITÀ 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze consilari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. BRICCHI ORESTE DANIELE
2. STAGNATI LORENZO
3. GENNARI PAOLO
4. FAGGIOLI CLAUDIO
5. GALLI MATTIA
6. DIGIUNI DAVIDE
7. BARONI DANIELA
8. SALANTI GIANLUCA
9. SILVESTRI MICHELE
10. CAPORALI COSTANZA
11.

Presenti	Assenti
Presente	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
6	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Delibera C.C. n. 2

del 30.04.2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITÀ 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di **€.154.365,00**;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..*”;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2022, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata “Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 70,51% a carico delle utenze domestiche;
- 29,49% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.1**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021;

Preso atto dei pareri in merito formulati dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione: favorevoli n. 6 contrari n. 0, astenuti n. 0 resi legalmente dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2022;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (**all.1**) della presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione: favorevoli n. 6 contrari n. 0, astenuti n. 0 resi legalmente dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Bricchi Oreste Daniele

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il : 14.05.2022

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La suesesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Acquanegra Cremonese, lì 14.05.2022

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

↑

il . . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

↑

si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Acquanegra Cremonese, 14.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi dr. Raffaele Pio



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

Allegato alla Deliberazione
di C.C. n. 2 del 30.04.2022

Proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITÀ 2022.

**Pareri preventivi espressi ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL
D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di deliberazione:

RILASCIATA

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Acquanegra Cremonese, 30.04.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato (SUDATI Dr.ssa SERENA)

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla proposta di deliberazione sopra
riportata

ESPRIME

il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa.

Acquanegra Cremonese, 30.04.2022

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato (SUDATI Dr.ssa SERENA)